

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21032 del 18/10/2016

Pubblico impiego contrattualizzato - Contestazione disciplinare ex art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ratifica - Ammissibilità - Fondamento.

I procedimenti disciplinari contemplati dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi essendo condotti dalle P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato, sicché, nel caso in cui la lettera di contestazione di un illecito, prevista dal comma 4 dell'art. 55 cit., sia firmata da un membro supplente dell'ufficio disciplinare, essa è soggetta alla generale disciplina privatistica in materia di rappresentanza senza potere, e quale negozio giuridico posto in essere in assenza del potere di rappresentanza, può essere ratificata, con effetto "ex tunc", dal suddetto ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21032 del 18/10/2016